Città di Lecce

Settore 04 – Ambiente, Igiene e Sanità, Randagismo, Canili, Gestione Parchi e Verde Pubblico

Ordinanza n._____
data di registrazione: **_____**

Oggetto: Istituzione delle zone di tutela assoluta e di rispetto dei pozzi di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano denominati, rispettivamente "Lecce 5", "*Marange 1*" e "*Marange 2*" – Adempimenti.

IL SINDACO

Premesso che:

- a seguito dell'emanazione delle Leggi Regionali 12 gennaio 2005, n. 1 e 22 febbraio 2005, n. 3, nonché di successivi provvedimenti, quali il Reg. Reg. n. 12/2011, recante la "*Disciplina degli insediamenti e delle attività ricadenti all'interno delle zone di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano*" ed il Reg. reg. n. 1/2014 concernente la "*Disciplina per il rilascio del giudizio di idoneità, per la sorveglianza e il controllo dell'acqua destinata al consumo umano*", la Regione Puglia ha normato aspetti inerenti la gestione delle risorse idriche e la tutela delle acque potabili, fornendo precise indicazioni sui requisiti necessari per il rilascio del Giudizio di qualità e di idoneità d'uso, di cui al D.M. 26 Marzo 1991, a cui è subordinato l'uso delle acque sotterranee destinate al consumo umano, distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse;
- a partire da novembre 2011, il Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, Acquedotto Pugliese S.p.A., ha comunicato alle istituzioni competenti in materia (*Regione Puglia, Autorità Idrica Pugliese, Autorità di Bacino*) l'elenco delle opere di derivazione in propria gestione da assoggettare alle visite ispettive degli Enti preposti (*ASL, Comuni e Regione Puglia*), al fine di ottenere il preliminare giudizio di sanabilità delle opere di derivazione, ed il conseguente Giudizio di qualità e di idoneità d'uso e quindi il rilascio definitivo della Concessione a derivare;
- nel corso del 2013 AQP ha completato l'iter preliminare di comunicazione, ai Sindaci ed agli altri Enti preposti, dell'ubicazione delle opere di derivazione delle acque sotterranee del Servizio Idrico Integrato (SII) con la richiesta di emissione delle ordinanze di tutela delle aree di salvaguardia e delle certificazioni atte a vincolare le destinazioni d'uso, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e del Reg. reg. n. 12/2011, con riferimento alle opere di derivazione individuate come "*sanabili*";
- il Reg. reg. n. 12/2011, per quelle opere di derivazione di acque sotterranee destinate al consumo umano definite come "*non sanabili*" per la presenza di insediamenti, strutture o attività ricadenti all' interno delle rispettive zone di rispetto, ha tuttavia introdotto la possibilità di mantenimento in esercizio subordinatamente all'adozione di misure aggiuntive di "*protezione dinamica*" da attuarsi con un incremento dei controlli analitici, al fine di salvaguardare la disponibilità di risorsa idrica, soprattutto in regimi di crisi idrica;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 575 del 21.12.2023 la Regione Puglia ha trasmesso l'elenco aggiornato dei pozzi ricadenti all'interno del territorio comunale;
- le aree di salvaguardia delle opere di derivazione delle acque sotterranee inserite nell'elenco di cui al suddetto decreto (Allegato 1) e classificate nella nuova priorità P1, vengono distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, valgono i divieti previsti dall'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- le opere di derivazione delle acque sotterranee inserite nell'elenco di cui al suddetto decreto (*Allegato 1*), possono essere utilizzate e/o riattivate affinché la risorsa idrica derivata sia destinata al consumo umano e distribuita dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse, per il successivo triennio dal 1° gennaio 2024 fino alla data del 31 dicembre 2026, ai sensi del comma 4, del comma 7 e del comma 8 dell'articolo 36 della Legge Regionale n. 35/2020, nel rispetto delle condizioni previste dallo stesso articolo;
- con nota acquista al protocollo generale di questa Amministrazione in data 16.05.2024 e n. 0089291/2024 la Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche, trasmetteva la comunicazione avente ad oggetto: "*Disciplina delle zone di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano - art. 94 del d.lgs. n. 152/2006 - R.R. n. 12/2011 - R.R. n. 1/2014 - d.lgs. n. 18/2023 - Aggiornamento 2015-2021 del Piano di Tutela delle Acque - DPGR n. 575/2023. Adempimenti urgenti delle Amministrazioni comunali*";
- nella suddetta nota la Regione Puglia – Sezione Risorse idriche precisava quanto segue:"……*omissis….affinché siano rispettati i termini inderogabili (31/12/2026) per la regolarizzazione delle Concessioni a derivare per consumo umano, stabiliti dal DPGR n. 575 del 21 dicembre 2023 "Utilizzo e/o riattivazione in modalità transitoria delle opere di derivazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse", si sollecitano ulteriormente e per l'ultima volta le Amministrazioni Comunali in indirizzo a regolarizzare la propria posizione, emettendo i provvedimenti necessari, entro e non oltre il 30 giugno 2024, come previsto dal punto 6 del citato DPGR, già notificato a codeste Amministrazioni con nota Protocollo N.0001009/2024 del 03/01/2024 della Sezione Risorse Idriche.;*
- alla nota suddetta la Regione Puglia – Sezione Risorse idriche allegava un elenco dei punti di captazione dove sono riportato, per ognuno di essi, la documentazione predisposta e quella ancora da porre in essere. Per i pozzi denominati "*Lecce 5*", "*Marange 1*" e *Marange 2*", che risultano tra quelli in uso emergenziale, vengono chiesti adempimenti ai fini di un possibile utilizzo e precisamente: *"l'Ordinanza sindacale di divieto di transito (art.5, comma 4, R.R. n.12/2011), l' Ordinanza sindacale di divieto diserbanti (art.6, comma 2, R.R. n.12/2011) e il relativo Certificato di destinazione urbanistica dei terreni ricadenti nelle zone di tutela assoluta, pari a 10 mt dal punto di captazione, e dei terreni ricadenti nella fascia di rispetto di 200 mt da detti pozzi";*
- con nota acquista al protocollo generale di questa Amministrazione in data 11.06.2024 e n. 0105255/2024 la Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche, riscontrava la richiesta di chiarimenti del Dirigente del Settore Ambiente, Igiene di questa Amministrazione comunicando quanto segue:"…….omissis……. *Ciò detto, affinché siano rispettati i termini previsti dal punto 6 del DPGR n. 575/2023,*

si sollecita l'Amministrazione in indirizzo ad emanare i provvedimenti di propria competenza come indicati nel file Excel "All. 1_Criticità Zona Rispetto_agg. al 09-05-24" allegato alla suddetta nota, assumendo come modelli di riferimento, per la redazione corretta e completa di tali atti, i documenti-tipo (Ordinanza Sindacale e conseguente Certificato di Destinazione Urbanistica) allegati alla stessa; tali modelli riportano infatti, in aderenza alle normative di settore, i contenuti necessari per gli adempimenti richiesti (destinazioni e prescrizioni urbanistiche, certificazioni vincolistiche, limitazioni d'uso, divieti, disposizioni, avvertenze ecc.), come sinteticamente indicati nel file Excel sopra richiamato, che riporta puntualmente, per ogni pozzo considerato "sanabile", le possibili criticità ancora esistenti riguardanti i seguenti atti: - Ordinanza sindacale di divieto di transito (art. 5, comma 4, R.R. n. 12/2011); - Ordinanza sindacale di divieto di diserbanti (art. 6, comma 2, R.R. n. 12/2011); - Adeguatezza normativa, con particolare riferimento agli artt. 3, 4 e 5, R.R. n. 12/2011; - Certificazione di Destinazione Urbanistica (DGR n. 415/2010).";

- il Pozzo *denominato* "*Lecce 5*", si trova nell'intorno dei pozzi già oggetto di giudizio di idoneità da parte dell'ASL e della Regione Puglia e denominati: "*Lecce 1*" (*foglio 191 p.lla 128*), "*Lecce 2*" (*foglio 191 p.lla 7*), *"Lecce 3*" (*foglio 191 p.lla 131*) e "*Lecce 4*", per i quali risultano già emesse, come riportato nell'Allegato 2 al suddetto Decreto Presidenziale, l'Ordinanza Sindacale per il divieto di transito, di cui all'art. 5 comma 4 del R.R. 12/2011, l'Ordinanza Sindacale per il divieto di diserbanti, di cui all'art. 6 comma 2 del R.R. 12/2011 e il Certificato di Destinazione Urbanistica di cui alla DGR n. 415/2010;
- per ognuna delle opere di captazione di cui trattasi, ai sensi del comma 4 dell'art. 94 del D.Lgs 152 del 03.04.2006 e comma 2 dell'art. 2 del Regolamento Regione Puglia n. 12 del 16.06.2011 si rende opportuno individuare una zona di rispetto costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta (pari a 10 mt), avente estensione di 200 mt di raggio rispetto al punto di captazione, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata;
- ai sensi dei commi 6 e seguenti dell'art. 2 del Regolamento Regione Puglia n. 12 del 16.06.2011, il mantenimento in esercizio dell'opera di captazione è comunque subordinata all'adozione di misure aggiuntive di protezione dinamica nonché all'applicazione di prescrizioni e divieti/vincoli/regolamentazioni nelle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione, finalizzati alla prevenzione del degrado qualitativo e quantitativo delle acque sotterranee ad uso potabile;

Visto:

- il R.D. 14 agosto 1920, n. 1285 "*Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche*.";
- la Legge n. 241/90 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i*.";
- la L.R. 12 gennaio 2005, n. 1 (art. 32 "*Tutela delle acque destinate a uso umano*.");
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii. "*Norme in materia ambientale";*
- il Reg. Reg. 07/12/2007, n. 27 "*Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari*.";
- il Reg. reg. 16 giugno 2011, n. 12 "*Disciplina degli insediamenti o delle attività ricadenti all' interno delle zone di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano [art. 94 - commi 5 e 6 - del D.Lgs. n. 152/2006 ss. mm. ii.]*.";
- il Regolamento Regionale n. 26 del 12.12.2011 e ss.mm.ii. "*Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. [D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3]*;
- la Delib.G.R. 07/03/2013, n. 363 Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 recante "*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152" nelle zone ordinarie*.";
- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. e ii.);
- il Reg. Reg. 9 gennaio 2014, n. 1 "*Disciplina per il rilascio del giudizio di idoneità, per la sorveglianza e il controllo dell'acqua destinata al consumo umano.*";
- il D.M. 25/02/2016 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, "*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione*
- *agronomica del digestato*.";
- la Delib.G.R. 06/09/2016, n. 1408 "*Attuazione direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione del Programma d'Azione Nitrati di seconda generazione*.";
- il D.M. 12/12/2017 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, "*Disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013*";
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riguardo all'art. 50 comma 5 che attribuisce al Sindaco il potere di emettere Ordinanza a tutela della salute pubblica;
- la L.R. 30 dicembre 2020, n. 35 (art. 36 "*Tutela delle acque sotterranee destinate al consumo umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse*");
- Delibera della Giunta Regionale 4 agosto 2021 n. 1332 "*Direttiva 91/676/CEE: Integrazione della Revisione delle Zone vulnerabili da Nitrati di origine agricola ex Delib.G.R. n. 2273 del 2 dicembre 2019. Conseguente modifica della Delib.G.R. n. 389/2020 e della Delib.G.R. n. 994/2020.*"
- le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) dell'Aggiornamento 2015-2021 del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia, definitivamente adottato con Delib.G.R. n. 1521 del 7 novembre 2022 (BURP n. 139 suppl. del 27/12/2022) e approvato con Delib.C.R. n. 154 del 23 maggio 2023 (BURP n. 53 del 13 giugno 2023);
- il Decreto Del presidente della Giunta Regionale del 21 dicembre 2023 "*Utilizzo e/o riattivazione in modalità transitoria delle opere di derivazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse.";*
- le comunicazioni della Regione Puglia – Sezione Risorse idriche, acquisite al protocollo generale di questa Amministrazione in data 16.05.2024 e n. 0089291/2024 ed in data 11.06.2024 e n. 0105255/2024;

Preso atto delle planimetrie su stralcio di mappa catastale ed ortofoto in scala 1:2000 con l'ubicazione dei pozzi ricadenti in agro di Lecce e denominati "*Lecce 5*", "*Marange 1*" e *Marange 2*" con l'indicazione delle zone di tutela assoluta e di rispetto;

Per tutto quanto innanzi premesso e riportato;

Ritenuto di:

- imporre, nelle zone di rispetto delle opere di captazione di cui all'art. 94 comma 4 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il divieto per l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
 a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
 b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
 e) aree cimiteriali;
 f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 h) gestione di rifiuti;
 i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 k) pozzi perdenti;
 l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. É comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
- imporre che per gli insediamenti o le attività preesistenti, di cui al comma 4 del citato art. 94 del D.lgs. 152/2004, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, devono essere adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:
 a) fognature;
 b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
 c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
 d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.
- dover imporre, nelle zone di rispetto delle opere di captazione, il divieto di utilizzo dei diserbanti, tranne quelli selettivi utilizzati sulle colture erbacee e orticole, e il divieto di transito per automezzi trasportanti sostanze classificate pericolose, così come previsto all'art. 94 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e disciplinato dal R.R. n. 12/2011, art. 6 comma 1;
- dover imporre sulle stesse aree la conduzione dell'attività agricola in conformità alle normative vigenti in materia e nel rispetto delle disposizioni del Codice di Buona pratica agricola (approvato con D. M. 19 Aprile 1999 e ss.mm.ii.) e del Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati (in attuazione della Direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole, Delibera di G.R. n. 19 del 23/01/2007 e ss.mm.ii.).

Ritenuto che l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. comporta, in via provvisoria, l'adozione del criterio geometrico per la delimitazione delle aree di salvaguardia e l'attuazione della "*protezione statica*" della risorsa idrica attraverso l'applicazione di divieti, vincoli e regolamentazioni che si applicano nelle zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione, finalizzati alla prevenzione del degrado quali-quantitativo delle acque in afflusso alle captazioni;

Ritenuto di dover emettere apposita ordinanza in ottemperanza a quanto prescritto dal comma 4 art. 94 del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 e artt. 2 e 6 comma 2 del Regolamento Regionale Puglia n. 12 del 16.06.2011 e ss.mm.ii. e dell'art. 50 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che attribuisce al Sindaco il compito di emanare, in caso di emergenza sanitaria e tutela della salute pubblica, ordinanze contingibili e urgenti;

DISPONE

a) l'istituzione di una "***zona di tutela assoluta***" per un raggio di 10 (dieci) metri nell'intorno dell'opera di captazione dell'acqua denominata "*Lecce 5*" e localizzata nel terreno, intestato alla società I.COS. Turismo S.r.l., individuato al NCT del Comune di Lecce al Foglio 191, particella 131;
b) l'istituzione di una "***zona di tutela assoluta***" per un raggio di 10 (dieci) metri nell'intorno delle opere di captazione dell'acqua denominati "*Marange 1*" e "*Marange 2*" localizzate nel terreno, intestato alla società Spedicato Impianti S.r.l., individuato al NCT del Comune di Lecce al Foglio 189, particella 84;
c) l'istituzione di una "***zona di rispetto***" per un raggio di 200 (duecento) metri nell'intorno delle opere di captazione dell'acqua denominati "*Marange 1*" e "*Marange 2*", come da delimitazione riportata sullo stralcio catastale allegato, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

ORDINA

1. le zone di tutela assoluta, così come in narrativa individuate, dovranno essere adeguatamente protette ed adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio;
2. ai proprietari e agli aventi causa, a qualsiasi titolo, dei terreni e/o dei fabbricati ricadenti nella zona di rispetto in questione è fatto divieto di utilizzo dei diserbanti, ad esclusione di quelli "*selettivi*" utilizzati sulle colture erbacee ed orticole;
3. nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
 a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
 b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
k) pozzi perdenti;
l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. É comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

4. per le strade interpoderali che risultano interessate dalla zona di rispetto è vietato il transito per automezzi trasportanti sostanze classificate pericolose ai sensi delle normative vigenti ex art.5 co.4 del R.R. Puglia 12/2011;
5. è vietato in caso di neve e ghiaccio lo stoccaggio e l'utilizzazione di fondenti stradali, che possano compromettere la qualità delle acque sotterranee ex art.5 co.5 del R.R. Puglia 12/2011;
6. nelle zone di rispetto, fatta salva l'ammissibilità delle infrastrutture stradali minori, la presenza di infrastrutture stradali classificate di tipo "*A e B*" ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "*Nuovo codice della strada*" e ss.mm.ii., è compatibile con la presenza di opere di captazione a condizione che le acque meteoriche incidenti sulla piattaforma stradale siano raccolte, all'occorrenza trattate, e allontanate con sistemi o metodiche tali da non creare pregiudizio alla qualità delle acque sotterranee destinate al consumo umano, in conformità alla disciplina regionale vigente delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia;
7. al verificarsi di uno sversamento accidentale, sul piano viario di strade ricadenti nelle zone di rispetto, di sostanze classificate pericolose ai sensi delle normative vigenti, l'Ente proprietario dell'infrastruttura e/o le Autorità intervenute, preventivamente informate della localizzazione delle opere di captazione (come disposto all'art. 2, comma 9 del R.R. 12/2011), devono provvedere a darne tempestiva comunicazione alla ASL territorialmente competente;
8. l'attività agricola deve essere condotta in conformità alle normative vigenti in materia ed, in particolare, nel rispetto delle disposizioni del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999, e dei suoi aggiornamenti, del Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati - Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall' inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole di recepimento del D.M. 7 aprile 2006, approvato con Delib.G.R. 23 gennaio 2007, n. 19 e dei suoi aggiornamenti;

DISPONE, altresì

- il soggetto gestore e/o il soggetto affidatario della gestione dell'opera di captazione, è tenuto a dare comunicazione, agli Enti proprietari delle reti stradali che risultano interessate dalle zone di rispetto, affinché sia disposto il divieto, in caso di neve e ghiaccio, di stoccaggio ed utilizzazione di fondenti stradali, che possono compromettere la qualità delle acque sotterranee ex art.5 co.5 del R.R. Puglia 12/2011;
- ogni zona di tutela assoluta e di rispetto deve essere chiaramente segnalata in sito mediante l'apposizione di adeguata segnaletica da installare nei punti significativi. A tal fine, il soggetto gestore e/o il soggetto affidatario della gestione dell'opera di captazione è tenuto a dare informazione della localizzazione dell'opera di captazione medesima e della relativa zona di rispetto ai Sindaci dei comuni interessati e agli Enti proprietari delle infrastrutture ricadenti nelle zone di rispetto. La medesima comunicazione deve essere inviata, inoltre, all'ASL competente per il territorio, ai Vigili del fuoco, alle Forze dell'ordine, alle strutture della Protezione Civile e ad ogni altra Autorità competente;
- la segnaletica dovrà riportare le indicazioni di divieto di cui a cc. 4 e 5 dell'art.5 del R.R. Puglia 12/2011 e ss.mm.ii.;

DISPONE, inoltre

che la presente Ordinanza:

- sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online per n.10 (dieci) consecutivi, con efficacia notiziale;
- sia notificata ai proprietari e agli aventi causa, a qualsiasi titolo, dei terreni e/o dei fabbricati ricadenti nella "zona di rispetto" in questione;
- sia trasmessa, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza a:
 - **Alla Regione Puglia - Servizio Risorse Idriche**
 servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
 - **Regione Puglia – Area Politiche della Salute**
 Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Provinciale
 patp.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it
 - **Prefettura di Lecce – Ufficio Territoriale del Governo - Area Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico**
 protocollo.prefle@pec.interno.it
 - **Comando Provinciale Vigili del Fuoco Lecce**
 com.lecce@cert.vigilfuoco.it
 - **Autorità Idrica Pugliese**
 protocollo@pec.aip.gov.it
 - **Acquedotto Pugliese S.p.A.**
 certificazioni@pec.aqp.it

- **ARPA Puglia - Direzione Generale**
 dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
- **All'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce**
 dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
- **ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione SISP**
 sisp.sedelecce@pec.asl.lecce.it
 sispnord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it
 ASL Lecce - Dipartimento di Prevenzione SIAN Area Nord –
 Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
 siannord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it
- **Alla Provincia di Lecce - Servizio Tutela e Valorizzazione**
 ambiente@cert.provincia.le.it
- **Al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di lecce**
 sle41665@pec.carabinieri.it
- **Al Comando Regione Carabinieri Forestale "*Puglia*" - Nucleo di Lecce**
 fle43455@pec.carabinieri.it
- **Al Comando Carabinieri - Nucleo Operativo Ecologico – NOE di Lecce**
 sle41034@pec.carabinieri.it
- **Questura di Lecce**
 dipps140.00n0@pecps.poliziadistato.it
- **Città di Lecce - Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio - Manutenzioni ERP**
- **Città di Lecce - Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica, Impiantistica Sportiva, Centro Storico, Politiche Energetiche, ERP**
- **Città di Lecce - Polizia Locale e Protezione Civile, mobilità e viabilità**

AVVERTE che

le Autorità competenti alla vigilanza e al controllo sono, per legge, autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che esse ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo ad attività vietate con la presente Ordinanza;
la violazione del presente provvedimento e degli obblighi di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla Legge.

AVVISA

A norma dell'art.3, co. 4, L. n.241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alternativamente al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia – Sez. di Bari entro n.60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro n.120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco
Adriana POLI BORTONE
(*Atto sottoscritto digitalmente*)
Documento informatico sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 D.Lgs. n.82 del 07/03/2005)